



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia ha pronunciato la seguente

SENT. N. 2564/02

DEL 11/12/2002

DEP. IL 10 DIC. 2002

FASC. N. 993/01

CRON. NR. 2504

COM. 2

SENTENZA

Nelle controversie individuali in materia di lavoro riunite ed iscritte ai nn.
993 - 995 - 997 - 999 - 1001 - 1003/01 C.L.

promosse da

ASCARI ANTONINO - BERTOLINI UMBERTO - CASTIELLO
SALVATORE - CUNA GIOVANNI - MAIELLO LUIGI - NASI
RAFFAELE - PICONE VINCENZO - PRANDINI LUCA -
REDEGHIERI ROBERTO - VISENTINI VITTORIO - CANNONE
ANTONIO - CARAMASCHI LUCA - GERMANI CLAUDIO -
ONORATO ROSARIO - RAMPINI GIULIANA - RUSSO
SALVATORE - SACCHETTI MARIA GRAZIA - SACCHETTI
MONICA - SALA LORENZO - VISENTINI PATRIZIA -
ANCELOTI CESARE - BUONO FEDERICO - CALZOLARI
MAURIZIO - CREMA GIUSEPPE - FORNASARI DAVIDE -
GIORGI CLAUDIO - MORSELLI SILVIO - RABACCHIN
LUANA - RIGHI ROBERTO - VILLA MARCO - ALLEGRETTI
PAOLO - ANCELOTI TIZIANO - ANDREOLI PATRIK -
BONIZZI ALESSANDRO - FERRARI PARIDE - GARDINAZZI
CLAUDIO - GUAIUMI GRAZIANO - IOTTI MARCO - MORA
ANDREA - SPEZIA MAURIZIO - BELLODI MARCO -

BURIASSI VALERIO – CARAMASCHI PAOLA – CAVAZZONI
FRANCESCO – FORMISANO ANTONINO – LOSI SABRINA –
MANTOVANI ELENA – MARANZANI GIULIANO – RASIO
EMANUELA – SOTTILE PIETRO – BULGARELLI MAURIZIO –
DE ROGATIS SALVATORE: elettivamente domiciliati in Reggio
Emilia, via Emilia Ospizio n. 23, presso lo studio e la persona dell'Avv.
Amedeo Rivi, che li rappresenta e difende, al fine del presente giudizio,
in virtù di deleghe poste in calce ai ricorsi introduttivi attorei, ricorrenti;


contro

COMER GROUP S.P.A. B.U. COMER: con sede in Reggio (RE),
via Magellano n. 27, in persona dell'Amministratore Delegato, Direttore
Generale e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in Reggio Emilia, viale Isonzo n. 42, presso lo studio e la persona
dell'Avv. G.C. Sutich, che la rappresenta e difende, al fine del presente
giudizio, unitamente all' Avv. Giacinto Favalli ^{del Foro di Milano} e al Prof. Arturo Maresca,
del Foro di Roma, in virtù di delega posta in calce al ricorso avversario
notificato, convenuta.

- Avente ad oggetto: permesso annuo retribuito.
- Decisa all'udienza del 11/12/2002 sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti costituite.
- Per i ricorrenti: "Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito,
- con sentenza provvisoriamente esecutiva:
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad usufruire di n. 32 ore di permesso annuo retribuito (P.A.R.) e conseguentemente l'illegittimità delle decurtazioni e/o delle monetizzazioni da parte della società

convenuta di otto ore di P.A.R. a seguito dell'entrata in vigore della legge 20/11/2000 n. 336;

- ordinare alla società Convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di consentire a ciascuno dei ricorrenti l'effettiva fruizione delle otto ore di P.A.R. negate, entro l'anno corrente per quanto riguarda quelle dell'anno 2001 e con le modalità di fruizione delle residue ore di P.A.R. in ciascun anno nei prossimi anni a venire. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa."
- Per la società convenuta: "Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'avversario ricorso, perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio."



[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, depositati tutti il 22 ottobre 2001, i ricorrenti in epigrafe indicati premettevano di essere dipendenti della Comer Group s.p.a. BU Comer. Gli stessi esponevano che, in occasione del ripristino del giorno festivo del 2 giugno (festa nazionale della Repubblica), Federmeccanica aveva ipotizzato la decurtazione di otto ore di permessi annui retribuiti (in prosieguo, PAR) e che, a seguito di contestazione sindacale, l'associazione suggeriva la monetizzazione delle corrispondenti ore, indicazione seguita dalla società convenuta, la quale "provvedeva ... a ridurre nelle buste paga dei ricorrenti i gruppi di 8 ore di cui all'art. 5 D.G. Sezione terza da quattro a tre, vale a dire da 32 a 24 ore" (pag. 3 dei ricorsi).

Ritenendo l'illegittimità del comportamento datoriale, contrario alle previsioni contrattuali collettive, i ricorrenti chiedevano accogliersi le conclusioni precisate in epigrafe.

Si costituiva in giudizio la società Comer Group s.p.a. B.U. Comer (in prosieguo, Comer), resistendo alla pretesa avversaria, della quale chiedeva il rigetto.

La causa, riuniti al presente i cinque procedimenti specificati in epigrafe, per identità delle questioni trattate, veniva istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta in atti - per la ritenuta superfluità della prova testimoniale articolata dalle parti - e veniva decisa all'udienza dell'11 dicembre 2002 come da infrascritto dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

E' opportuno citare testualmente le disposizioni contrattuali e legislative che costituiscono cornice della presente vertenza.

L'art. 5 del CCNL 8 giugno 1999, alla rubrica "permessi annui retribuiti" recita: "*Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d'orario e 32 in sostituzione delle festività abolite)*"; la dichiarazione a verbale in calce alla norma prevede che "*i permessi retribuiti di cui al presente articolo assorbono e sostituiscono i permessi per riduzione d'orario, ivi inclusi quelli derivanti dall'armonizzazione della 39^a ora per il settore siderurgico, e quelli in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 come modificata dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792, già derivanti dall'applicazione dei ccnl del 16 luglio 1979, 1° settembre 1983, 18 gennaio 1987 e 14 dicembre 1990*".

All'art. 6 del medesimo CCNL, disciplinante le "festività", si stabilisce poi che "*in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuite di cui al paragrafo permessi annui retribuiti dell'art. 5, disciplina generale, sezione terza. Per quanto riguarda le due festività la cui celebrazione ha luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella*

prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica".

Infine, in data 18 novembre 1999, le parti sociali addivenivano alla redazione della seguente "dichiarazione comune": *"Nel corso dell'incontro intervenuto in data odierna, in relazione ai quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito di cui al paragrafo permessi annui retribuiti dell'art. 5, disciplina generale, parte terza del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 1999 per la industria metalmeccanica e della installazione di impianti, Federmeccanica - Assital e Fim - Fiom - Uilm concordano che in caso di eventuali provvedimenti di ripristino di festività di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, i richiamati permessi annui retribuiti saranno ridotti fino a concorrenza".*

Passando ora all'enunciazione delle previsioni della L. 54/77, l'art. 1 recita: *"1. I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS Apostoli Pietro e Paolo. 2. A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità Nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. 3. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre".* Il primo comma della norma è rimasto limitato alle quattro festività di S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e SS Apostoli Pietro e Paolo, a seguito del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 (Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121), che ha ripristinato, quale festività religiosa, accanto a tutte le domeniche, al 1° gennaio (Maria Santissima Madre di Dio), al 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine Maria), al 1° novembre (tutti i Santi), all'8 dicembre (Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria), al 25 dicembre (Natale del Signore), al 29 giugno (per il solo comune di Roma - SS. Pietro e Paolo), anche il 6 gennaio, Epifania del Signore.

Deve riconoscersi che, sia nella normativa statale che in quella pattizia, manca un'espressa definizione tipologica: i giorni festivi contemplati dall'art. 1 L. 54/77 sono tanto quelli religiosi quanto quelli civili e non è dato di ravvisare l'esplicita distinzione tra "festività" e "giorno festivo" che parte ricorrente cita a pag. 9 del ricorso, al fine di distinguere le due discipline e di avvalorare la tesi secondo cui non è corretto equiparare la soppressione delle festività religiose alla celebrazione delle festività civili nel giorno di domenica. Invero, altre ragioni - anch'esse evidenziate dalla difesa di parte ricorrente - militano in favore della tesi attorea.

Non v'è dubbio che l'istituto dei PAR sia valso a ricomprendere tutti i permessi retribuiti a suo tempo previsti. La natura "omnicomprensiva" dell'istituto è evidenziata dalla dichiarazione a verbale in calce all'art. 5 del CCNL, che esplicita come *"i permessi retribuiti di cui al presente articolo assorbono e sostituiscono i permessi per riduzione d'orario, ivi inclusi quelli derivanti dall'armonizzazione della 39^ ora per il settore siderurgico, e quelli*

in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 come modificata dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792".

Questo, tuttavia, non esaurisce le esigenze interpretative dell'istituto, poiché parimenti evidente è come le festività religiose soppresse abbiano avuto - e conservato - una disciplina differenziata rispetto a quelle civili. Si pensi all'art. 6, già citato, che riconosce quattro gruppi di otto ore di permesso retribuito, a compensazione delle festività soppresse, e prevede, invece, che *"per quanto riguarda le due festività la cui celebrazione ha luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica"*: è chiaro che i due commi della norma riguardano le due diverse tipologie, le festività religiose soppresse, da un lato, e quelle civili differite alla domenica, dall'altro.

Nè può dirsi come sostenuto dalla Comer - che i quattro gruppi di otto ore di permesso fossero a compensazione del maggior numero di festività soppresse (e cioè sei, tra esse comprendendosi anche le due civili), poiché (a) singolare è la coincidenza del numero di ore con i soli quattro giorni corrispondenti alle festività religiose soppresse; (b) le festività civili differite alla domenica trovavano una diversa disciplina nella stessa norma; (c) il CCNL del luglio 1979 - anteriore alla reintroduzione della festività del 6 gennaio, Epifania del Signore - prevedeva 5 gruppi di otto ore di permesso retribuito (circostanza riportata a pagg. 5 e 6 del ricorso introduttivo e mai contestata *ex adverso*), a conferma della loro coincidenza con le festività religiose soppresse.

In conclusione, se il dato letterale si presta ad un'interpretazione equivoca - e certo, comunque, non univocamente favorevole alla tesi di parte convenuta - la valutazione dell'istituto nella sua storica evoluzione non lascia dubbi quanto alla volontà delle parti nel momento in cui predisposero la clausola contrattuale e ne precisarono il contenuto nella "dichiarazione comune".

Sempre sul piano letterale, poi, la previsione, *"in caso di eventuali provvedimenti di ripristino di festività di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54"*, di una riduzione dei permessi annui retribuiti *"fino a concorrenza"* non necessariamente implica la sussistenza di un maggior numero di festività rispetto a quelle che detti permessi annui andavano a compensare: la precisazione pare volta, infatti, a sancire la perfetta equivalenza e proporzionalità tra festività soppresse e permessi orari, sicché la completa reintroduzione delle festività religiose (quelle danti luogo, cioè, ai quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito) comporterebbe la completa eliminazione dei permessi medesimi.

Così ritenuta l'erroneità dell'interpretazione della clausola come data dalla società convenuta, deve riconoscersi il diritto dei ricorrenti alla fruizione annuale di trentadue ore di PAR e conseguentemente - in particolare - alla fruizione delle otto ore già negate a seguito della reintroduzione della festa della Repubblica.

Non pare doversi lungamente esaminare la questione relativa alla monetizzazione delle ore in questione: trattasi di iniziativa unilaterale del datore di lavoro, che incide su una parte fondamentale della disciplina del rapporto; eventuali modifiche sarebbero dovute essere previamente concordate dalle parti, come peraltro sostanzialmente riconosciuto dalla stessa convenuta - cfr. pagg. 16-19 della comparsa di costituzione - che muove proprio dall'errato presupposto di una già intervenuta diversa regolamentazione dell'istituto.

Le spese, liquidate forfettariamente come in dispositivo, in mancanza di nota specifica, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Ascari Antonino, Bertolini Umberto, Castiello Salvatore, Cuna Giovanni, Maiello Luigi, Nasi Raffaele, Picone Vincenzo, Prandini Luca, Redeghieri Roberto, Visentini Vittorio, Camonc Antonio, Caramaschi Luca, Germani Claudio, Onorato Rosario, Rampini Giuliana, Russo Salvatore, Sacchetti Maria Grazia, Sacchetti Monica, Sala Lorenzo, Visentini Patrizia, Ancellotti Cesare, Buono Federico, Calzolari Maurizio, Crema Giuseppe, Fornasari Davide, Giorgi Claudio, Morselli Silvio, Rabacchin Luana, Righi Roberto, Villa Marco, Allegretti Paolo, Ancellotti Tiziano, Andreoli Patrik, Bonizzi Alessandro, Ferrari Paride, Gardinazzi Claudio, Guaiumi Graziano, Iotti Marco, Mora Andrea, Spezia Maurizio, Bellodi Marco, Buriassi Valerio, Caramaschi Paola, Cavazzoni Francesco, Formisano Antonino, Losi Sabrina, Mantovani Elena, Maranzani Giuliano, Rasio Emanuela, Sottile Pietro, Bulgarelli Maurizio e De Rogatis Salvatore nei confronti della società Comer Group s.p.a. B.U. Comer nelle cause riunite nn. 993, 995, 997, 999, 1001 e 1003 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2001, ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta,

dichiara

che i ricorrenti hanno diritto ad usufruire di trentadue ore di permesso annuo retribuito;

dichiara

l'illegittimità della riduzione da parte della società convenuta di otto ore di permesso, effettuata dalla detta società a seguito del ripristino della festa nazionale della Repubblica e

ordina

alla medesima di consentire ai ricorrenti la fruizione delle ore a suo tempo decurtate, secondo le modalità contrattuali; la

condanna

al pagamento in favore di controparte delle spese legali, liquidate nella complessiva somma di € 7.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia, il giorno 11 dicembre 2002

L' ASSISTENTE GIUDIZIARIO

(Maria Nilda Pasquall)

Pasquall

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott. Marcella Angelini Chesi